



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 17765/07

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NAPOLI**

SEZIONE 18

22/01/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MAIELLO | AGOSTINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALFIERI | ELIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALTIERI | PASQUALE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

203

PRONUNCIATA IL:

che

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 APR. 2010

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 17765/07 depositato il 16/05/2007
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° 7682/NA1 DAZI 2004 contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1

proposto dal ricorrente:

AGRIMPEX S.R.L.
C.SO VITT. EMANUELE, 62 80021 AFRAGOLA NA

difeso da:

GARGANO DOTT. GIOVANNI AVV. MANLIO SCORPANIELLO
VIA ANTONIO CICCONE 15 80100 NAPOLI NA

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° 7678/NA1 I.V.A. 2003 contro DOGANA-NAPOLI-

proposto dal ricorrente:

AGRIMPEX S.R.L.
C.SO VITT. EMANUELE, 62 80021 AFRAGOLA NA

difeso da:

GARGANO DOTT. GIOVANNI AVV. MANLIO SCORPANIELLO
VIA ANTONIO CICCONE 15 80100 NAPOLI NA

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° 7678/NA1 I.V.A. 2004 contro DOGANA-NAPOLI-

A



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
NAPOLI

SEZIONE N° 18
UDIENZA DEL 22/01/2010 ORE 9.00
R.G. RICORSI N° 17765/07

203-18-10

(segue)

**OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la proposizione del ricorso all'Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di NAPoli 1, in data 09/05/2007, e successivo deposito presso la Segreteria di questa Commissione in data 16/05/2007, la società AGRIMPEX SRL, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso avverso gli atti di contestazione ed irrogazione sanzioni n. 7682, 7691, 7704, 7693, 7678, 7696, 7717, 7701, 7699, per l'anno 2004, emesso dal precitato Ufficio di NAPoli 1, notificati in data 15/03/2007, con il quale il predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12 e 16 D.Lgs n. 472/1997, procede alla irrogazione di sanzioni, per l'anno 2004, determinando le stesse per € 957.320,39.

Con tempestivo ricorso il ricorrente impugna i precitati atti e chiede, previa sospensione dello stesso, l'annullamento degli impugnati gravami e la rifusione delle spese di giustizia, eccedendo:

- a) la violazione dell'obbligo di motivazione;
- b) violazione art. 5 D.Lgs 472/1997;
- c) violazione art. 7 legge n. 212/2000

In data 30/10/2008, 27/05/2009 e 09/09/2009 la Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane deposita note in cui ribadisce la legittimità del proprio operato e chiede la conferma degli atti impugnati con conseguente rigetto del proposto gravame.

Con note del 05/03/2009 e 29/12/2009, la ricorrente ribadisce le richieste fatte con iol ricorso introduttivo e deposita documenti e giurisprudenza varia.

All'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 D.Lgs. 546/92, le parti ribadiscono le proprie richieste e, precisate le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe, la causa è stata messa al collegio.

LA COMMISSIONE OSSERVA

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.

La società ricorrente ha presentato alla Dogana di Napoli, tra le altre, nove dichiarazioni di importazione definitiva con mod. IM4, per l'immissione in libera pratica ed importazione definitiva di nove partite di aglio, classificato al codice 07.03.2000, di origine cambogiana, richiedendo per tutte, il beneficio del trattamento dazionario favorevole previsto dall'art. 9, punto 1, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del 10/12/2001. A tal fine sono stati prodotti i prescritti certificati di origine "FORM A" rilasciati dalle autorità competente (Ente di Stato cambogiano abilitato) con i relativi certificati fitosanitari rilasciati da Enti cambogiani preposti.

A seguito di revisione dell'accertamento la Dogana di Napoli, disconoscendo la origine cambogiana della merce importata, ha emesso altrettanti avvisi di rettifica già impugnati presso questa Commissione. A seguito di tale avvisi di accertamento, con atti separati, ha emesso altrettanti atti di contestazione, irrogando le sanzioni di cui all'art. 303, 3° comma del DPR n. 43/93 (TULD), qui impugnati.

Secondo le Dogane, infatti, il requisito dell'origine doveva considerarsi implicitamente ricompreso nella fattispecie sanzionatoria, in quanto essa era il frutto della meccanica trasposizione dell'articolo 118 delle legge doganale del 1940, che non prevedeva l'origine della merce tra gli elementi dell'accertamento; in ogni caso, il richiamo all'accertamento quale istituto, contenuto nel terzo comma dell'articolo 303, determinava l'automatica inclusione della errata dichiarazione di origine nel novero delle condotte punibili.

[Handwritten signature]

GARGANO DOTT. GIOVANNI AVV. MANLIO SCOPANELO
VIA ANTONIO CICCONE 15 80139 NAPOLI NA

903-18-10

(segue)

La ricorrente contesta le argomentazioni dell'Agenzia, rilevando che, dai lavori parlamentari relativi alla legge delega, scaturiva la natura innovativa e non meramente compilativa del Testo unico del 1973 e che il richiamo al comma 3 dell'articolo 303 era improprio, costituendo la disposizione - come affermato anche dalla Cassazione - una mera circostanza aggravante della condotta illecita, descritta e punita nel comma 1, che non menzionava l'origine.

A parere di questo Collegio sono condivisibili le argomentazioni della ricorrente, in particolare, come <<già sotto l'egida dell'articolo 57 del Tuld (/soppresso e sostituito dall'articolo 8 del Dlgs 374/90) l'origine fosse uno dei quattro elementi di accertamento doganale>>, talché la sua esclusione dall'articolo 303 è stata <<valutata e decisa dal legislatore>> e non costituisce una mera dimenticanza.

A rafforzare questa conclusione si aggiungono il principio dell'interpretazione letterale, nonché quello di legalità che inibisce di punire condotte non espressamente riconosciute come illecite.

In definitiva, a parere di questo Collegio, non pare corretta l'applicazione, nel caso in esame, della norma di cui all'art. 303 del T.U.L.D. Tale sanzione, infatti, punisce i casi in cui le "dichiarazioni relative alla qualità, quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondano all'accertamento".

Si tratta di una norma sanzionatoria non suscettibile di interpretazione analogica e dunque applicabile alle sole difformità ivi indicate: differenze di qualità, quantità e valore delle merci importate.

La norma non contempla, invece, le differenze di origine. L'applicazione della richiamata sanzione a casi da essa non contemplati viola il principio di tassatività degli illeciti e si traduce in un indebito ampliamento del campo di applicazione delle fattispecie sanzionatorie, in violazione del principio di legalità (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) [27].

Come è stato ribadito già da alcune sentenze di merito che hanno escluso l'applicabilità della sanzione in esame ai casi di inesatti certificati di origine, mentre l'importatore all'atto della dichiarazione in Dogana è in grado di verificare eventuali differenze relative a elementi sostanziali della merce (quali la quantità, la qualità e il valore), non può dirsi altrettanto per l'origine dei prodotti che, dichiarata dall'esportatore e certificata dall'Autorità doganale del Paese di esportazione, non può essere percepita dal soggetto importatore.

La ragione di questa differenza nel trattamento sanzionatorio, peraltro, si comprende tenendo conto che <<differenze relative a elementi sostanziali delle merci (quantità, qualità e valore) non possono sfuggire all'importatore, mentre l'effettiva provenienza delle merci da uno stato, formalmente attestato dall'esportatore, non può essere percepita dal soggetto importatore>> (così il Tribunale di Milano, sentenza n.6233/04), che è tenuto a verificare l'affidabilità del proprio partner commerciale ma non a svolgere controlli sulla corretta esecuzione degli accordi preferenziali da parte dei paesi terzi o della Commissione europea (Corte di giustizia, sentenza Cas, del 25 luglio 2008).

Le dichiarazioni di origine che, a seguito di controlli, dovessero risultare false, saranno comunque punibili come contrabbando se si accerta la partecipazione dell'importatore a una vera e propria frode.

Alla luce delle precitate considerazioni, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di irrogazione sanzioni impugnati.

Sussistono sufficienti motivi di equità per compensare interamente, tra le parti, le spese del presente giudizio.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 22/01/2010

Il Relatore:

(dott. Elio Alfieri)



Il Presidente:

(dott. Agostino Maiello)

